

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo si muove nell'ottica di introdurre le misure necessarie per una più razionale e funzionale gestione della figura del Magistrato Onorario attraverso la predisposizione di uno statuto unico, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, suddiviso tra magistratura giudicante e requirente, che prevede una disciplina omogenea relativa alle modalità di accesso, durata dell'incarico, tirocinio, conferma periodica, rimodulazione delle funzioni sia nei compiti di supporto al magistrato ordinario, sia nell'espletamento di funzioni propriamente giudiziarie.

Il provvedimento, **che disciplina anche la fase transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio**, prevede altresì la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace ove confluiranno anche i giudici onorari di tribunale (GOT), assoggettati al coordinamento del Presidente del tribunale, nonché la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, con la possibilità di attribuzione agli stessi anche di attività di ausilio al magistrato professionale da svolgere all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della repubblica presso il tribunale.

All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con particolare riferimento alla determinazione delle indennità spettanti ai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, il decreto legislativo prevede una parte fissa, con un importo differenziato tra coloro che svolgeranno i propri compiti all'interno dell'ufficio del processo, stabilito nella misura pari all'ottanta per cento dell'indennità prevista per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, ed una indennità variabile di risultato, **che potrà essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa spettante**, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

Ciò detto, si analizzano di seguito gli articoli del provvedimento che necessitano di approfondimenti di natura finanziaria.

All'articolo 1 (Magistratura onoraria) si delinea il quadro di riferimento del "giudice onorario di pace" e del "vice procuratore onorario"; per entrambi viene espressamente previsto che l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea e non determina in nessun caso l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta direttamente riflessi finanziari, che verranno puntualmente analizzati negli articoli successivi.

Con l'articolo 2 (Istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari) vengono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "Ufficio dei vice procuratori onorari" cui potranno essere adibite figure già presenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del Decreto legge n. 69 del 2013, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del Decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 luglio 2011, n. 111.

L'istituzione dell'Ufficio dei vice procuratori onorari non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato potendosi provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse e delle dotazioni strumentali disponibili nonchè avvalendosi del personale attualmente in servizio presso gli attuali uffici di procura e del nuovo personale amministrativo in fase di reclutamento. Viene sostanzialmente riproposto, per analogia, l'impianto organizzativo dell'Ufficio del processo istituito presso i tribunali ai sensi del citato D.L. 69/2013.

In particolare, oltre al personale amministrativo di ruolo già in servizio presso le cancellerie delle procure, potranno essere assegnati all'istituendo Ufficio i tirocinanti di cui all'articolo 73 del DL 69/2013, che nel corso dell'anno 2016, per un numero complessivo di soggetti pari a circa 2.900 unità, hanno partecipato agli stages formativi presso gli uffici giudiziari nazionali, con la corresponsione di una borsa di studio di euro 400 mensili, sulla base di una graduatoria predisposta in funzione del reddito ISEE, nel limite dell'importo complessivo di 8.000.000 di euro a valere sul capitolo 1543 del Ministero della Giustizia alla U.d.V. 1.2 – Azione "Funzionamento uffici giudiziari".

Al riguardo, si precisa che il diritto alla borsa di studio non è riconosciuto all'intera platea dei tirocinanti, ma sulla base della graduatoria e comunque nel limite delle risorse annualmente stanziare con apposito Decreto del Ministro della Giustizia, previste a legislazione vigente, nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico giustizia o del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014. Per l'anno 2016 è stato possibile erogare un numero di borse di studio pari a circa 1.600. E' presumibile ritenere che il contingente di tirocinanti reclutati ai sensi del DL 73/2013 nel corso dell'anno 2016 si mantenga costante nei prossimi anni.

Si rappresenta altresì che sono in corso di svolgimento le procedure concorsuali per l'assunzione di nuove unità di personale amministrativo giudiziario, per un contingente di 1000 unità ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 117/2016 convertito dalla legge 161/2016 e di prossima pubblicazione un successivo bando di concorso per ulteriori 1.000 unità ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge 232/2016.

Si segnala infine che attraverso le procedure di mobilità volontaria e obbligatoria (ai sensi dell'articolo 1, comma 425 della legge n.190/2014), sono state inquadrate nei ruoli

dell'amministrazione giudiziaria 1198 unità nel corso del triennio 2015-2017, di cui 601 unità per mobilità obbligatoria e 597 per mobilità volontaria.

Gli oneri stipendiali riferiti al predetto personale, trovano copertura mediante l'utilizzo delle risorse del turn-over anni 2015/2017, allocate all'U.d.V. 1.2 - Azione "spese di personale per il programma" che reca stanziamenti di bilancio pari ad euro 1.438.326.042 per l'anno 2017, euro 1.416.001.471 per l'anno 2018 ed euro 1.426.170.872 per l'anno 2019.

All' articolo 3 (Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace) si prevede che, **in sede di prima applicazione delle norme, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo**, la dotazione organica dei giudici onorari di pace **sia determinata** con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al numero di magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito **(con esclusione dei magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti)** . Attualmente la dotazione organica dei magistrati ordinari giudicanti di merito **che non svolgono funzioni direttive** è di circa 6000 unità.

Analogamente la dotazione organica dei vice procuratori onorari non potrà essere superiore al numero dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito **(con esclusione dei magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti)**. Ad oggi la dotazione organica dei magistrati ordinari requirenti di merito **che non svolgono funzioni direttive** è di circa 2000 unità.

Per la stima degli effetti finanziari recati dalla disposizione si rimanda alle successive tabelle.

Infine è previsto che la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari di pace, può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 57/2016.

All'articolo 4 (Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario) sono previsti i requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario.

Trattasi di norma avente natura ordinamentale che non comporta riflessi finanziari.

All'articolo 5 (Incompatibilità) è contemplato il regime di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario.

Trattasi di norma avente natura ordinamentale che non comporta riflessi finanziari.

All'articolo 6 (Ammissione al tirocinio) viene disposto che il Consiglio superiore della magistratura procede alla individuazione dei posti da pubblicare sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari; alla pubblicazione dei posti, che avviene anche sul sito internet del ministero della giustizia, provvede la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario; alla raccolta delle domande provvede la Corte di appello che acquisite le proposte della predetta sezione autonoma trasmette le domande degli interessati al Consiglio superiore della magistratura che individua, con delibera e per ciascun ufficio,

l'ammissione dei candidati al tirocinio, per un numero di unità pari, ove possibile, al numero di magistrati onorari cui conferire l'incarico, aumentato della metà, eventualmente arrotondato all'unità superiore.

Tali adempimenti, di natura amministrativa, potranno essere espletati attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 7 (Tirocinio e conferimento dell'incarico) pone a carico del Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze, l'organizzazione dei tirocini.

Viene fissata in *sei mesi* la durata del tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario. Tale tirocinio, oltre all'attività svolta presso gli uffici giudiziari, prevede la frequenza obbligatoria, con profitto, ai corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, corsi peraltro già previsti nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006.

Detti corsi vengono coordinati da magistrati professionali tutori, già designati dalla struttura per la formazione decentrata presso il distretto di ciascuna Corte di appello.

Lo svolgimento dell'attività di docenza, da parte del magistrato professionale, non comporta la corresponsione di alcuna indennità a carico della Scuola superiore della magistratura, come stabilito nel proprio regolamento e dal comma 12 del presente articolo. Viceversa per i professori universitari o eventuali professionisti impegnati nelle attività di docenza stabilite nel piano formativo dal tirocinio formativo, è prevista la corresponsione di un compenso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente, con le modalità stabilite dal "Regolamento per la formazione dell'albo dei docenti e l'individuazione dei collaboratori" approvato dalla stessa Scuola in data 26 novembre 2013. I tutori, ovvero collaboratori e affidatari, selezionati tra i magistrati ordinari che abbiano offerto la propria disponibilità non percepiranno alcun compenso aggiuntivo, come novellato dal già richiamato comma 12; gli stessi assicurano l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola.

*Si conferma che agli oneri derivanti dall'organizzazione dei tirocini, comprese le indennità già richiamate per i docenti, **non magistrati ordinari**, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Scuola, anche mediante la rimodulazione delle attività programmate annualmente, iscritte ordinarimente nel bilancio del Ministero della giustizia, all'U.d.V. 1.2, Azione: Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, sul capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" che reca, a legislazione vigente, uno stanziamento di euro 10.502.564 per l'anno 2017, di euro 13.123.758 per l'anno 2018 e di euro 13.335.928 per l'anno 2019. Gli stanziamenti crescenti nel triennio di riferimento consentiranno lo svolgimento delle necessarie*

attività formative, della durata di sei mesi, previste per i circa 1500 tirocinanti che aspirano al conferimento dell'incarico di magistrato onorario. Per l'assolvimento di tale tirocinio è prevista anche la frequenza di 30 ore di didattica, organizzata dalla Scuola, di cui 10 ore di e-learnig sul personal computer e 20 ore di aula, con classi medie di 15 tirocinanti ciascuna. Per le attività di docenza dei giudici onorari, è già previsto a legislazione vigente un compenso lordo orario pari a circa 60 euro (dati forniti dalla stessa Scuola Superiore della Magistratura). Ai soli fini conoscitivi si riporta un prospetto degli oneri previsti per gli adempimenti sopra richiamati per complessivi 292.000 euro.

tirocinanti	tirocinanti per classe	Numero classi (1500/15)	numero docenti per classe	numero docenti totale	Ore aula previste per ciascun docente	Ore aula complessive	Compenso orario docenti (euro)	costo totale compensi	numero giorni di docenza (20 ore / 5 ore al giorno)	Rimborso spese medio giornaliero al 50% dei docenti per 4 giorni non consecutivi	Costo totale rimborso spese di trasporto al 50% dei docenti	Onere Totale per tirocini formativi presso la scuola superiore della magistratura
1500	15	100	2	200	20	4000	60	240.000,00	4	130	52.000,00	292.000,00

Si precisa, inoltre, che ai tirocinanti nonché ai magistrati "Tutori" non spetta alcuna indennità o rimborso delle spese e si evidenzia infine la disponibilità di strutture di formazione decentrata presso ciascun distretto di Corte di appello, già operanti e funzionanti.

L'articolo 8 (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace) attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento e la vigilanza dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro tra i giudici, anche mediante ricorso a procedure automatiche.

Tali adempimenti, di natura amministrativa, potranno essere espletati attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare si rappresenta che i relativi applicativi informatici sono già finanziati a legislazione vigente e realizzati dalla Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero della giustizia, con le risorse iscritte all'U.d.V. 1.2 – Azione - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi della giustizia, capitolo 1501 che reca uno stanziamento di euro 50.678.980 per l'anno 2017, 49.932.429 per l'anno 2018 e di euro 47.993.808 per l'anno 2019.

L'articolo 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace) stabilisce le funzioni e i compiti attribuiti alla magistratura onoraria; in particolare il comma 4, dispone che nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti. Per la stima degli effetti finanziari determinati dalla disciplina delle indennità, si fa rinvio alle valutazioni riferite al successivo articolo 23.

L'articolo 10 (Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo) disciplina assegnazione, compiti e funzioni dei giudici onorari nell'ambito dell'ufficio per il processo, sotto il coordinamento e la direzione del presidente del tribunale.

Le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie, all'U.d.V. 1.4 Azione "Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

L'articolo 11 (Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali) disciplina l'assegnazione ai giudici onorari, al ricorrere di specifiche condizioni e per situazioni eccezionali o contingenti, di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale.

L'assegnazione è effettuata dal presidente del tribunale e può essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni.

Le disposizioni contenute nell'articolo in rassegna, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie, all'U.d.V. 1.4 Azione "Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

L'articolo 12 (Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali) disciplina la destinazione del giudice onorario di pace, quando sussistono determinate condizioni e con specifiche modalità, a comporre i collegi civili e penali del tribunale.

Le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie all'U.d.V. 1.4 Azione "Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

L'articolo 13 (Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace) prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio.

Le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie. Si rappresenta inoltre che non si prevede di corrispondere compensi aggiuntivi per l'attività di supplenza e di applicazione dei giudici di pace, stante il regime di omnicomprensività dell'indennità prevista all'articolo 23, comma 11.

L'articolo 14 (Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace) dispone che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario, per un periodo non superiore ad un anno.

Le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie.

*Si segnala, altresì, quanto disposto dal successivo articolo 36, comma 2, che prevede che al giudice onorario di pace assegnato all'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10, ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14, non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale. Come per il precedente articolo la disposizione di cui al **comma 11 del successivo articolo 23** esclude che per le supplenze o per le applicazioni dei giudici di pace possano derivare altre o diverse indennità.*

L'articolo 15 (Organizzazione dell'ufficio dei viceprocuratori onorari) attribuisce al procuratore della Repubblica il coordinamento dell'ufficio dei vice procuratori onorari e la distribuzione del lavoro, anche mediante ricorso a procedure automatiche, tra i viceprocuratori onorari, nonché la vigilanza sulla loro attività.

Tali adempimenti, di natura amministrativa, potranno essere espletati attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul U.d.V 1.2 Giustizia civile e penale, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi che riporta a legislazione vigente una dotazione finanziaria di 3.861.131.466 euro per l'anno 2017, di 3.860.994.334 per l'anno 2018 e 3.903.723.122 euro per l'anno 2019.

L'articolo 16 (Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari) stabilisce le funzioni e i compiti dei vice procuratori onorari.

Si evidenzia, in particolare, quanto previsto al comma 3, secondo cui nel primo anno dal conferimento dell'incarico ai vice procuratori onorari possono essere attribuite funzioni di ausilio al magistrato professionale, non potendosi svolgere le attività *delegate* previste dal provvedimento in esame.

Per la stima dei riflessi finanziari derivanti dall'applicazione del regime delle indennità, si fa rinvio alle valutazioni riferite al successivo articolo 23.

L'articolo 17 (Attività delegabili ai vice procuratori onorari) disciplina espressamente le attività delegabili, da parte del procuratore della repubblica, al vice procuratore onorario.

Le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie assegnate all'U.d.V. 1.4

Azione “ Magistratura onoraria ” sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

L’articolo 18 (Durata dell'ufficio e conferma) nel regolamentare le procedure connesse all’affidamento dell’incarico, comprese quelle relative alla conferma, fissa in quattro anni la durata dell’incarico del magistrato onorario, stabilendo la possibilità, alla scadenza e per una sola volta, di essere confermato, a domanda, per un ulteriore periodo di quattro anni.

Si prevede pertanto che l’incarico di magistrato onorario non può essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi e cessa, in ogni caso, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per la stima dei riflessi finanziari determinati dalla predetta previsione, si fa rinvio alle valutazioni del successivo articolo 23.

L’articolo 19 (Astensione e ricusazione) disciplina i casi di astensione e ricusazione nell’ambito di taluni procedimenti civili e penali.

Trattasi di norma avente natura ordinamentale che non comporta riflessi finanziari

L’articolo 20 (Doveri del magistrato onorario) che contempla i doveri per i magistrati onorari non determina riflessi finanziari.

L’articolo 21 (Decadenza, dispensa e revoca) dispone, tra l’altro, che in caso di impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l’esecuzione dell’incarico rimane sospesa senza diritto all’indennità disciplinata dal successivo articolo 23.

L’articolo 22 (Formazione dei magistrati onorari) dispone che i magistrati onorari dovranno partecipare, obbligatoriamente, a riunioni trimestrali organizzate dagli uffici di appartenenza e frequentare, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

Alle predette attività si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia per la partecipazione alle riunioni presso gli uffici giudiziari che per la gestione dei corsi di formazione a cura della Scuola superiore della Magistratura. I predetti corsi di formazione, specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono già organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006. In vista dell'organizzazione dei corsi formativi si fornisce un prospetto indicativo delle spese da sostenere a cura della Scuola superiore, per l'assolvimento dei compiti di formazione ivi previsti. Per tale attività si prevede la frequenza, con cadenza semestrale, di corsi di formazione per un numero di ore pari a 20 (come prevede l'attuale prassi) di cui 10 ore di e-learning e 10 ore di aula. Si riporta di seguito il prospetto degli oneri annui stimati per gli adempimenti sopra richiamati per complessivi 145.000 euro,

rappresentando al riguardo che ai fini della quantificazione dei predetti oneri si tenuto conto del turn over fisiologico dei magistrati onorari ai fini formativi.

<i>magistrati onorari partecipanti</i>	<i>magistrati per classe</i>	<i>Numero classi (1500/15)</i>	<i>numero docenti per classe</i>	<i>numero docenti totale</i>	<i>Ore aula previste per ciascun docente</i>	<i>Ore aula complessive</i>	<i>Compenso orario docenti (euro)</i>	<i>onere totale compensi</i>	<i>numero giorni di docenza (10 ore / 5 ore al giorno)</i>	<i>Rimborso spese medio al 50% dei docenti per 2 giorni consecutivi</i>	<i>Costo totale rimborso spese di trasporto al 50% dei docenti</i>	<i>Onere Totale per corsi formativi annuale</i>
1500	15	100	1	100	10	1000	60	60.000,00	2	250	12.500,00	145.000,00

Non si prevede la corresponsione di trattamenti economici aggiuntivi ai magistrati onorari, oltre alle indennità previste al successivo articolo 23.

L'articolo 23 (Indennità spettante ai magistrati onorari) prevede che l'indennità spettante ai magistrati onorari sia composta di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

La parte fissa dell'indennità per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie a norma degli articoli 9, comma 1, 11, 12 e 16, comma 1, lettera b) è corrisposta trimestralmente sulla base dell'importo annuale fissato nella misura di euro 16.140,00, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Viceversa la parte fissa dell'indennità per giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio dei vice procuratori onorari che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), viene stabilita in misura pari all'80 per cento della precedente.

La parte variabile è determinata con il provvedimento del presidente del tribunale ovvero del procuratore della repubblica tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio; tale indennità, c.d. di risultato, **è prevista in un importo tra un minimo del quindici per cento e un massimo del trenta per cento dell'indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.**

All'attuazione della presente disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Il citato capitolo, al netto dell'autorizzazione di spesa di euro 8.000.000, destinata al finanziamento delle indennità da corrispondere ai giudici ausiliari (DL 69/2013) reca uno stanziamento di euro

139.949.725 per l'anno 2017, di euro 152.449.725 per l'anno 2018 e di euro 152.449.725 per l'anno 2019.

Per la quantificazione e la proiezione degli oneri, si rimanda alle allegate tabelle, elaborate sulla base delle seguenti considerazioni:

- *Per la determinazione degli oneri fino al **I° semestre 2021, in ragione del regime transitorio quadriennale previsto dall'art. 30 del presente provvedimento**, per i magistrati onorari attualmente in servizio, è stata utilizzata, quale base di calcolo, la spesa annua media pro-capite rilevata per il pagamento delle indennità corriposte ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, Tabella 1);*

- *Con riferimento alle risorse aggiuntive assegnate dalla legge di bilancio 2017 per 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e per 25 milioni di euro per l'anno 2018, si rappresenta che tali fondi risultano assolutamente necessari, in sede di applicazione della nuova disciplina, per garantire l'adeguamento della materia previdenziale per i magistrati onorari, scongiurando il rischio della procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, stante la chiusura negativa del caso EU-PILOT 7779/15/EMPL. In particolare, si evidenzia che quota parte delle maggiori risorse assegnate, per la copertura degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti in attuazione della riforma della magistratura onoraria, **nonché i risparmi di spesa derivanti dalla progressiva cessazione dei magistrati onorari attualmente in servizio, anche in ragione del raggiungimento del limite di età fissato a 68 anni, verranno utilizzati per finanziare il reclutamento delle nuove figure della magistratura onoraria.***

- *Come già segnalato tale indennità, per la parte fissa, viene stabilita in due importi, uno, pari a € 16.140,00, destinata a coloro che svolgeranno funzioni giudiziarie ed una pari a € 12.911,54, ovvero l'80% della precedente, destinata a coloro che saranno assegnati all'ufficio del processo o all'istituendo ufficio dei vice procuratori onorari, comunque nei limiti delle risorse annualmente disponibili in bilancio sul citato cap. 1362 p.g. 1 (Tabella 2);*

- *Per il periodo successivo a quello c.d. transitorio, riferito al **2° semestre del 2021**, ai fini della stima degli oneri relativi a coloro i quali verranno confermati nell'incarico (nel prospetto si ipotizza prudenzialmente circa il 90% dei c.d. "vecchi" per 4.500 unità), non potendosi determinare con esattezza le distribuzioni delle indennità tra i presenti, si è utilizzato il parametro dell'indennità media degli importi delle indennità fisse e di risultato previste dal provvedimento (pari a 18.883,50 euro annui) come meglio evidenziato nel prospetto di seguito riportato:*

indennità fissa annua A	indennità risultato 30%	totale indennità fissa A+ risultato annuo	media indennità fissa + risultato annuo	media indennità fissa + risultato (un semestre)
€ 16.140,00	€ 4.842,00	€ 20.982,00	€ 18.883,50	€ 9.441,75
indennità fissa annua B	indennità risultato 30%	totale indennità fissa B+ risultato annuo		
€ 12.911,54	€ 3.873,46	€ 16.785,00		

Tale importo è stato prudenzialmente arrotondato alla somma di euro 10.000.

- *I risparmi di spesa derivanti dalla modifica del regime delle indennità dei magistrati onorari, rilevabili a decorrere dal 2° semestre 2021, contribuiranno, come rappresentato nella Tabella 3), a finanziare la realizzazione di una “seconda sessione” di immissione di nuovi magistrati onorari in tirocinio;*

- *Con riferimento alla voce denominata “IVA IRAP ed altri contributi , si è tenuto conto ai fini prudenziali delle spese complessive registrate a legislazione vigente a valere sul capitolo di bilancio 1362, anche con riferimento alle previsioni dell’anno 2021 ove, presumibilmente, tali spese subiranno una sicura flessione nel secondo semestre seppur, allo stato, non quantificabile.*

- *Nel calcolo degli oneri riferiti alle indennità da corrispondere ai nuovi magistrati onorari è stata operata la scelta di indicare la sola componente fissa; si è comunque tenuto conto, in tutti i prospetti, di una quota di risorse da destinare alla componente variabile dell’indennità alla voce “risparmi”, come rappresentato analiticamente nella Tabella 4);*

- *Si è provveduto, dopo il periodo di tirocinio di sei mesi, comunque senza oneri per l’amministrazione, ad attribuire l’importo iniziale dell’indennità (€ 12.911,54 lordo Stato) a tutti i nuovi magistrati onorari secondo i criteri previsti dalla norma, ovvero almeno due anni per i giudici onorari giudicanti ed almeno un anno per quelli requirenti, Tabelle 2) e 3);*

- *Per i magistrati onorari confermati dopo il periodo transitorio, si è prevista l’attribuzione dell’indennità per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie (€ 16.140,00 lordo Stato), ai soli giudici onorari di pace, stimati in un numero non superiore al contingente complessivo degli attuali giudici di pace e GOT;*

- *Per i giudici onorari requirenti, invece, si è provveduto ad ipotizzare una distribuzione al 50 % delle unità tra funzioni di assistenza nell’ambito dell’ufficio del vice procuratore onorario (indennità fissa pari ad € 12.911,54) e funzioni giudiziarie (indennità fissa euro € 16.140,00);*

- *Infine, come già accennato, in via del tutto prudenziale, è stata accantonata un somma annuale, indicata con la voce “risparmi”, per essere destinata all’assegnazione dell’indennità di risultato, **che non potrà essere inferiore al quindici per cento o superiore al trenta per cento dell’indennità fissa, da assegnare prudenzialmente alla totalità dei magistrati onorari in servizio per il valore massimo.** Di tale maggiorazione è data analitica quantificazione nella Tabella 4)*